



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00634/2021

Ordinanza n. 35

Anno 2021

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composto da

Mario Sanino - Presidente

Cesare San Mauro - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. **4/2021**, presentato, in data 11 gennaio 2021 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00030 dell'11 gennaio 2021), dalla **ASD Idea Bridge Torino** (di seguito ASD Torino), con sede in Piazza Lagrange, n. 1, Torino, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Antonio Mortarotti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Francesca Carnicelli e Franco Duboin,

contro

la **ASD Bridge Reggio Emilia** (di seguito ASD Reggio Emilia), con sede in Via IV Novembre, n. 7, Reggio Emilia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Ivan Camerini, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Bruno Rocchetti,

e

la **Federazione Italiana Gioco Bridge** (di seguito, anche FIGB), con sede in Via Giorgio Washington, n. 33, Milano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Francesco Ferlazzo Natoli, rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco De Santis,

e nei confronti

della **Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge**, con sede in Via Giorgio Washington, n. 33, Milano, in persona del Procuratore Federale *pro tempore*, non costituitasi in giudizio;

e, ove occorra,

della **Corte d'Appello Federale in funzione di Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della decisione della Corte di Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge, n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, emessa il 3 gennaio 2021, pubblicata in pari data, che ha respinto il reclamo proposto dalla ASD Bridge Reggio Emilia, rilevando la competenza esclusiva ex art. 218 D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 - convertito con L. 77/2020 - del Collegio di Garanzia dello Sport nel decidere sull'originaria domanda proposta, in primo grado, dalla ASD Idea Bridge Torino innanzi al GSN della FIGB. Quest'ultimo, con sentenza n. 8 del 4 novembre 2020, non procedeva all'omologazione del risultato finale del campionato italiano societario a squadre femminile 2020, assegnato dalla FIGB alla ASD Bridge Reggio Emilia senza disputa dell'incontro, ed ai fini dell'assegnazione del titolo, disponeva lo svolgimento della finale. La Corte d'Appello Federale dichiarava, per l'effetto, la nullità della suddetta sentenza e la susseguente inammissibilità e conseguenziale improcedibilità del reclamo in appello proposto dalla ASD Bridge Reggio Emilia.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 28 aprile 2021, presso i locali del CONI, i difensori della parte ricorrente - ASD Idea Bridge Torino - avv.ti Francesca Carnicelli e Marco Guerrieri, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Franco Duboin; l'avv. Francesco De Santis, per la resistente FIGB; in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Giorgia Menghetti, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Bruno Rocchetti, per la resistente ASD Bridge Reggio Emilia, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Cesare San Mauro.

Premesso che

1. Nel giudizio di secondo grado, la Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge rilevava preventivamente un "*sospetto difetto di giurisdizione*" del GSN adito in primo grado, in ragione della mancata applicazione, da parte del Giudice di prime cure, della norma introdotta dall'art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77).
2. La CSA assegnava, quindi, termine alle parti per il deposito di note sull'eccezione di giurisdizione rilevata d'ufficio.
3. Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Giudice di seconde cure rilevava "*la competenza esclusiva ex art. 218 L. 77/2000 del Collegio di Garanzia e dello Sport nel decidere sulla originaria domanda proposta dalla ASD Idea Bridge Torino avverso la omologazione del risultato finale del campionato italiano societario a squadre femminile 2020*", e, per l'effetto, dichiarava la nullità della summenzionata sentenza del GSN della FIGB e la susseguente inammissibilità e consequenziale improcedibilità del reclamo proposto dalla ASD Reggio Emilia in sede di appello.

Ritenuto

- che la decisione della Corte Federale sia condivisibile in punto di competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 218 legge 77/2020;

- che occorre perciò verificare se questo Collegio sia stato investito anche della decisione di merito in relazione alla omologazione del risultato della finale del Campionato Italiano societario squadre Ladies 2020;

- che, in relazione a tale materia contenziosa, oltre a doversi verificare il rispetto dei termini processuali, occorre tener conto del fatto che la ricorrente ASD Idea Bridge Torino ha rassegnato, con il proprio ricorso innanzi a questo Collegio, le seguenti conclusioni *“in via principale: confermare la decisione n. 8/2020 del GSN FIGB; in subordine: rilevata la competenza della Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello, trasmettere gli atti alla CFA perché decida sul reclamo proposto da Bridge Reggio Emilia.”*,

nulla richiedendo in termini di merito, ma, poi, nel corso della udienza, ha formulato le proprie conclusioni sollecitando la pronuncia sull'attribuzione del titolo di cui è lite;

- che la ASD Reggio Emilia, dal canto suo, ha chiesto: *“IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito, in riforma della gravata sentenza, in subordine alla richiesta in via incidentale ed a quella in via preliminare, voglia decidere nel merito senza rinvio, per cui si formula apposita richiesta ex art. 62, comma 1, RGS CONI e, per l'effetto, voglia omologare il risultato della finale del Campionato Societario Femminile FIGB 2020 con la vittoria della ASD Reggio Emilia”*,

ma ciò avendo, in via preordinata (testualmente, *“in via preliminare”*), chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da ASD Idea Bridge Torino *“per, i motivi esposti dal resistente, ovvero per qualsiasi altro ritenuto rilevante, con ogni opportuno provvedimento conseguente”*,

- che, dal canto suo, la Federazione Italiana Gioco Bridge ha chiesto esclusivamente il rigetto del ricorso di ASD Idea Bridge Torino, dovendosi affermare la competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport (così come ritenuto dalla CSA FIGB), ed in tali termini ha concluso anche la Procura Generale dello Sport, salvo richiedere, in caso di decisione nel merito, valutarsi positivamente le doglianze di parte ricorrente;

- che, se per un verso, in forza della disposizione più volte richiamata, il Collegio di Garanzia dello Sport è competente a pronunciarsi nel merito della omologazione del risultato, nondimeno deve considerarsi la possibilità di un difetto di domanda a tal fine;

- che, pertanto, occorre invitare le parti a dedurre in ordine all'ammissibilità di una decisione sul merito, anche considerando la uniforme giurisprudenza secondo cui è al Giudice del merito che compete la qualificazione della domanda, indagando sul contenuto sostanziale della stessa, come ricavabile dalle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi e dallo scopo stesso cui mira la parte;

- che, considerato il richiamo che l'art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio ritiene di uniformarsi a quanto disposto dall'art. 101 cpc, 2° comma, da ritenersi, quindi, quivi applicabile in via analogica.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2021, presentato, in data 11 gennaio 2021, dalla ASD Idea Bridge Torino nei confronti della ASD Bridge Reggio Emilia, della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), della Procura Federale della FIGB e, ove occorra, della Corte di Appello Federale della FIGB, avverso la sentenza n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, della Corte di Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello della FIGB, emessa in data 3 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta la inammissibilità e improcedibilità del reclamo della suddetta ricorrente avverso la sentenza n. 8/2020 del Giudice Sportivo Nazionale della FIGB, emessa in data 4 novembre 2020 e pubblicata in pari data, ed è stata dichiarata la nullità di quest'ultima decisione del GSN, che aveva disposto la non omologazione del risultato stabilito dalla FIGB in merito al risultato della finale del Campionato italiano societario squadre Ladies 2020.

Rilevata la competenza di questo Organo e applicando in via analogica il 2° comma dell'art. 101 c.p.c., assegna alle Parti il termine di 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, per il deposito in Segreteria di memorie contenenti osservazioni in merito alla questione di ammissibilità come innanzi rilevata di ufficio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2021.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma, in data 7 maggio 2021.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito